

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA



VERONAFIERE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

**Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche e integrazioni**

PARTE GENERALE

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 11 luglio 2013**



SOMMARIO

Definizioni	3
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	4
2.1. Il Decreto Legislativo 231/2001.....	5
2.2. Esenzione dalla responsabilità	14
Adozione del Modello da parte di VERONAFIERE	16
3.1. Il ruolo e le attività di VERONAFIERE	16
3.2. Funzione e scopo del Modello.....	16
3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura	17
3.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali	18
3.5. Il sistema delle deleghe e procure.....	19
3.5.1 Deleghe	19
3.5.2 Procure.....	19
3.6. I principi ispiratori del Modello.....	20
3.7. Definizione dei principi etici	20
3.8. La procedura di adozione del Modello	20
Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001	22
4.1. Le Attività Sensibili di VERONAFIERE	22
4.2. Le fattispecie delittuose da escludere.....	24
4.3. Principi generali di comportamento	26
L'Organismo di Vigilanza di VERONAFIERE	30
5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	30
5.2. Nomina.....	30
5.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza	32
5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale	33
5.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	34
5.6. Verifica sull'adeguatezza del Modello	35
Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie	36
6.1. Principi Generali	36
6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	36
6.3. Ambito di applicazione.....	36
6.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti.....	37
6.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei Revisori.....	38
6.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori	38
Formazione e diffusione del Modello	39
7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	39
7.2. La comunicazione iniziale.....	39
7.3. La formazione	39
7.4. Informazione alle Società controllate soggette a direzione e coordinamento	39
7.5. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori	40



Capitolo 1

Definizioni

Area di attività

Area omogenea di attività, attribuibile alla responsabilità di un soggetto, dipendente dell'Ente, dotato di sufficiente autonomia operativa in base a deleghe funzionali, formalizzate da mansioni riferite alla funzione ricoperta ed evidenziate dall'organigramma aziendale.

Attività (area) sensibile

L'attività o l'area aziendale nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

CCNL

Contratti di lavoro vigenti ed applicabili per il personale dell'Ente:

- "CCNL Commercio Settore Terziario", per il personale non dirigente;
- "CCNL Dirigenti del Terziario", per il personale dirigente.

Collaboratori

I soggetti che operano all'interno dell'Ente, sulla base di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa o sulla base di un rapporto di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari

Sono denominati "destinatari" i soggetti tenuti all'osservanza del Modello e precisamente:

- gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti e tutti gli altri Dipendenti, i rappresentanti della Società con poteri di indirizzo, i collaboratori, i consulenti e gli altri soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, dell'Ente, i quali sono tenuti all'osservanza del Modello ("destinatari istituzionali");
- il Collegio dei Revisori, il Revisore e l'Organismo di Vigilanza per quanto attiene ai principi etici ed ai comportamenti raccomandati, che devono essere osservati (e fatti osservare) in Azienda;
- i partners, quali i fornitori e gli altri soggetti con i quali l'Ente intrattiene rapporti economico-finanziari.

Dipendenti

I Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ivi compresi i Dirigenti.

Disposizioni

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i protocolli contenuti nel Decreto o richiamati dallo stesso Decreto.

Linee guida

Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma 3, del Decreto, aggiornate al 31 marzo 2008.

Modello

Complesso di principi di comportamento e di Protocolli al fine di prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Contratti di servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Regolamenti, Procedure, ecc.). Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.



Operazione sensibile

Operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi inerenti le attività sensibili di cui sopra.

Organi sociali

L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori della Società ed i loro membri, il Revisore Contabile.

Organo Dirigente

L'organo Dirigente si identifica nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il quale delega al Presidente le attività operative inerenti l'attuazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Organismo di Vigilanza o OdV

Organo interno di controllo, previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

PA

La pubblica amministrazione e, con riferimento alla pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Partner

Le controparti contrattuali dell'Ente, quali ad esempio fornitori, finanziatori, prestatori di servizi, con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, collaborazioni in genere), ove destinati a cooperare con l'Ente nell'ambito delle Attività sensibili.

Procedure interne

Procedure approvate dagli organi preposti e fatte osservare nei rispettivi ambiti di competenza.

Processi sensibili

I processi aziendale nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

Protocolli operativi

Sistema strutturato di procedure e di controlli, giudicato idoneo a valere in particolare come misura di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili, in relazione alle finalità perseguite dal Decreto.

Reati

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni.

Regole di condotta

Per regole di condotta, nell'ambito del presente Modello di organizzazione e gestione, si intendono:

- le *procedure interne* richiamate dal Manuale di organizzazione e gestione integrata;
- i *principi di comportamento* indicati al paragrafo 4.3 "*Principi generali di comportamento*";
- le *norme* del Codice penale, del Codice civile e delle leggi e decreti, richiamate dal Decreto riportanti le "Tipologie di reato";
- il rispetto delle *deleghe e dei poteri* interni;
- gli *obblighi di comunicazione* all'Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al successivo capitolo n. 7;
- ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente Modello.

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA o VERONAFIERE o la Società o l'Ente

L'ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA ha sede legale in Viale del Lavoro, 8 – 37135 Verona.

Capitolo 2

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato



2.1. Il Decreto Legislativo 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 - al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali - ha introdotto nel nostro ordinamento *"la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo ha introdotto – come prima si diceva – nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal Decreto sia commesso:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

La responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. *a*), del D. Lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. *b*), del D. lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. *a*) e *b*) del D. lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto - reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. lgs. 231/2001).

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- 1) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, di cui all'articolo 24 del Decreto (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, di cui all'art. 24-bis;



- 3) **delitti di criminalità organizzata**, di cui all'art. 24-ter;
- 4) **concussione e corruzione**, di cui all'art. 25;
- 5) **falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, di cui all'art. 25-bis;
- 6) **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui all'articolo 25-bis 1.
- 7) **reati societari**, di cui all'art. 25-ter;
- 8) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, di cui all'art. 25-quater;
- 9) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, di cui all'art. 25 quater;
- 10) **delitti contro la personalità individuale**, di cui all'art. 25-quinquies;
- 11) **abusi di mercato**, di cui all'art. 25-sexies;
- 12) **omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime** commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 25-septies;
- 13) **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, di cui all'art. 25-octies.
- 14) **reati transnazionali**, di cui all'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ("agli illeciti amministrativi previsti della legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001");
- 15) **delitti in materia di diritto d'autore**, di cui all'articolo 25-novies;
- 16) **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, di cui all'articolo 25-decies;
- 17) **reati ambientali**, di cui all'articolo 25-undecies.
- 18) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, di cui all'articolo 25-duodecies.

Per una descrizione analitica delle fattispecie dei reati su indicati, dei quali la Società è soggetta a potenziale rischio, si rinvia alle singole **Parti Speciali del Modello**.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, nell'interesse o a vantaggio della Società, dalle persone indicate dall'art. 5 del Decreto ("persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra"), a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del D.Lgs. 231/2001).

Casi particolari di reati commessi all'estero:

1. in base all'art. 6, comma 2, del c.p. il reato, commesso all'estero, si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia qui avvenuta anche in parte; è sufficiente che nel nostro Paese sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essere intesa come "frammento di un unico iter delittuoso da considerare come imprescindibile" (Cassaz. Pen. 4284/2000);
2. in base all'art. 9 c.p. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede una pena specifica, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nello Stato; qualora la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo (art. 4 D.Lgs. 231/2001).
3. sulla base della legge 146/2006, che introduce i reati transnazionali, occorre che tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001, che operano fuori dei confini nazionali, verifichino eventuali criticità tra le proprie attività, anche in relazione a quanto indicato ai punti precedenti.



Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di presidi preventivi ed attuato anche mediante l'adozione di Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici in relazione all'attività esplicata.

L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

- la verifica costante della sua corretta applicazione;
- l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un **Organismo di Vigilanza**, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

In particolare, le fattispecie di reato dalla cui commissione discende la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c. p.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c. p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 321 e 322 c.p.) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

Reati Societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico



- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 cp);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp);
 - Istigazione a commettere alcuno del delitti dai capi I e II (art. 302 cp).
- Fattispecie previste da leggi speciali e riportate nella Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o in segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o i strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati di abuso e manipolazione del mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater I c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).



Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006, n. 146 -pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei nuovi reati che hanno rilievo sul Modello di organizzazione, di gestione e di controllo ex D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 31 ottobre n. 255);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, c.p.).

Reati concernenti la ricettazione, il riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita.

Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Reati informatici.

- Attentato a impianto di pubblica utilità (art. 420 c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici(art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).



Delitti contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 cp);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (Art 513 bis cp);
- Frode contro le industrie nazionali (Art. 514 cp);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cp);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 cp);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 cp);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter cp);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater cp).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Art. 171 a bis L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis L. 633/1941;
- Art. 171 ter L. 633/1941;
- Art. 171 septies L. 633/1941;
- Art. 171 octies L. 633/1941.

Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)¹;

¹ Ai fini dell'applicazione, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (ai sensi della direttiva 2009/147/CE) o zona speciale di conservazione (ai sensi della direttiva 1992/43/CE).



- Traffico non autorizzato di esemplari (Art. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione di certificati per il commercio di esemplari (Art. 3-bis, comma 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 Legge n. 150/1992);
- Divieto di nuovi scarichi non autorizzati di acque refluenti industriali (Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Mancata bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazione delle informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)²;
- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazioni nella cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Ai fini della predisposizione del presente Modello sono state prese in considerazione le fattispecie di seguito riportate.

Il rischio di commissione delle altre fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001, per quanto non si possa escluderlo *tout court*, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 *ter*, cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis*, cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 *ter*, cod. pen.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Concussione (art. 317, cod. pen.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *bis*, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione e la esemplificazione

² Tale articolo è stato abrogato dal D.L. n. 138/2011 (c.d. "Manovra bis"), tuttavia in sede di conversione di tale D.L., l'abrogazione dell'art. 260 bis del Codice dell'Ambiente, non è stata confermata dal Parlamento e il SISTRI è stato reso nuovamente obbligatorio, se pur con decorrenza dal 9 febbraio 2012.



di condotte si rinvia alla Parte Speciale – 2– “Reati contro la P.A.”.

Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cod. civ.);
- Falso in prospetto (art. 2623, cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis, c.c.).

Per una breve descrizione delle fattispecie dei reati societari e la esemplificazione di condotte si rinvia alla Parte Speciale – 3 – “Reati Societari”

Reati di riciclaggio

- Contrasto finanziario al riciclaggio;
- Gestione e controllo dei flussi finanziari.

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati contro il mercato si rinvia alla Parte Speciale – 4 – “Reati con finalità di terrorismo”.

Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006, n. 146 -pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei nuovi reati che hanno rilievo sul Modello di organizzazione, di gestione e di controllo ex D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (sulla base della l.n.146/2006 il contenuto di questo articolo è in parte cambiato);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 31 ottobre n. 255);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).



Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati contro il mercato si rinvia alla Parte Speciale – 5 – “Reati transnazionali”.

Violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro

- art. 589 c.p. (omicidio colposo in caso di violazione delle violazione norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro);
- art. 590, terzo comma c.p. (lesioni gravi personali in caso di violazione norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reato commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro si rinvia alla Parte Speciale – 6 – “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

Reati informatici

- Attentato a impianto di pubblica utilità (art. 420 c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici(art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati informatici si rinvia alla Parte Speciale – 7 – “Reati informatici”.

Reati in materia di diritto d’autore

- Art. 171 a bis L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis L. 633/1941;
- Art. 171 ter L. 633/1941;
- Art. 171 septies L. 633/1941;
- Art. 171 octies L. 633/1941.

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati in materia di diritto d’autore si rinvia alla Parte Speciale – 8 – “Reati in materia di diritto d’autore”.



Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Traffico non autorizzato di esemplari (Art. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione di certificati per il commercio di esemplari (Art. 3-bis, comma 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 Legge n. 150/1992);
- Divieto di nuovi scarichi non autorizzati di acque refluenti industriali (Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Mancata bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazione delle informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006);
- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazioni nella cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati ambientali si rinvia alla Parte Speciale – 9 – “Reati ambientali”.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati ambientali si rinvia alla Parte Speciale – 10 – “Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

2.2. Esenzione dalla responsabilità

Il D.Lgs. 231/2001 statuisce che la società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6, D.Lgs. 231/2001).

Il Modello di organizzazione e gestione deve, quindi, rispondere alle esigenze indicate nella seguente Tabella:

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'Organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione	In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato "Modelli di



idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001).	organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001). Alla commissione del reato non ha contribuito ("non è stata resa possibile") l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).
L'Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 231/2001).	

L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L'Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per l'Ente, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.



Capitolo 3

Adozione del Modello da parte di VERONAFIERE

3.1. Il ruolo e le attività di VERONAFIERE

L'attività di VERONAFIERE affianca l'esercizio di organizzatore diretto di manifestazioni a quella di quartiere espositivo capace di rispondere, con versatilità ed efficienza, ad ogni tipo di esigenza richiesta dal mercato congressuale e fieristico, con particolare attenzione ai settori agricolo ed alimentare, nonché l'organizzazione di qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interscambio di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello nazionale e internazionale.

VERONAFIERE a tal fine può compiere tutte le operazioni necessarie che non siano precluse dalla legge o dallo statuto, ivi comprese operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, di assunzione diretta o indiretta di partecipazioni, anche in forma societaria in altri soggetti giuridici o in forma di partecipazione a consorzi o associazioni, il cui scopo sia connesso o complementare rispetto a quello proprio dell'Ente, promuovendone se del caso la costituzione.

VERONAFIERE, essendo un ente pubblico economico, non opera per fine di lucro e impronta la propria attività imprenditoriale a criteri di economicità ed efficienza.

Nel corso degli anni si è mirato ad aumentare la gamma dei prodotti, ampliando il calendario espositivo e la creazione e la vendita di nuovi servizi.

VERONAFIERE detiene partecipazioni in alcune società strumentali allo svolgimento della sua attività.

3.2. Funzione e scopo del Modello

VERONAFIERE è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori, Fornitori.

Pertanto l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a VERONAFIERE di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da VERONAFIERE perché contraria alle norme deontologiche cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a VERONAFIERE di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei Dipendenti, nei membri degli Organi Sociali, nei Collaboratori, nei Fornitori che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per VERONAFIERE.

Si intende, inoltre, censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.



3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura

VERONAFIERE ha avviato successivamente all'emanazione del D. Lgs. 231/2001, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche e preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del decreto 231.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le linee guida fondamentali elaborate dal Consiglio di Amministrazione, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

a) Mappatura delle Attività Sensibili

Alla mappatura delle Attività Sensibili si è pervenuti previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, prassi aziendali etc.) ed effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi aziendali e del controllo sugli stessi.

Detta ricognizione ha permesso di individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare – almeno in astratto – la eventuale commissione di reati (analiticamente riportate nella Matrice delle Aree a rischio).

b) Rilevazione delle criticità e analisi delle prassi esistenti

Una volta effettuata l'indagine e individuate le Attività Sensibili, si provvederà a verificare le modalità di gestione delle medesime.

L'esame delle prassi in essere e la definizione di eventuali implementazioni permetterà di verificare se nell'ambito delle Attività Sensibili individuate esiste:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico – comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- verifica dell'adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di Attività Sensibili, al fine di: *i)* definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; *ii)* garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); *iii)* garantire, ove necessario "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali.



c) Implementazione del Modello

Sulla base della ricognizione effettuata e delle criticità rilevate, si provvederà alla definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello. Saranno, inoltre, suggerite dall'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, le azioni che VERONAFIERE dovrà intraprendere per perfezionare l'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) al fine di mantenerlo adeguato ai canoni richiesti dal Decreto 231, nonché le verifiche che dovrà attuare (controllo ex post) al fine di accertare e constatare il funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali.

Ai fini dell'implementazione del Modello si è proceduto a:

- identificare in linea generale l'Organismo di Vigilanza (OdV) ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace corretto funzionamento del Modello;
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definire ed applicare le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

d) Struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e più "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

- la Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello;
- la Parte Speciale – 1 – denominata "Struttura Aziendale";
- la Parte Speciale – 2 – denominata dei "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale – 3 – denominata dei "Reati Societari" si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale – 4 – denominata "Reati di riciclaggio" si applica per le le tipologie di reato previste dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale – 5 – denominata "Reati transnazionali" si applica per le tipologie di reati di cui alla L. 146/2006;
- la Parte Speciale – 6 – denominata "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 *septies*;
- la Parte Speciale – 7 – denominata "Reati informatici" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 24 - bis;
- La Parte Speciale – 8 – denominata "Reati in materia di violazione del diritto d'autore" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 *novies*;
- La Parte Speciale – 9 – denominata "Reati ambientali" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 *undecies*.
- La Parte Speciale – 10 – denominata "Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 *duodecies*.

3.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio reato rilevate nell'attività di mappatura, VERONAFIERE ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le prassi di gestione e di controllo in essere e



sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

3.5. Il sistema delle deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza delle attività nell'ambito delle Operazioni Sensibili) e, contestualmente, da sufficiente elasticità, al fine di consentire una gestione efficiente dell'attività aziendale.

3.5.1 Deleghe

Si intende per *delega* l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, correlato ai necessari poteri, contenuto nel sistema di comunicazioni organizzative.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le deleghe devono correlare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo inequivocabile:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- il delegato deve poter disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

3.5.2 Procure

Si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

Ai titolari di una Funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, è conferita una "*procura generale funzionale*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione, attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- *Procure generali funzionali*: sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna; le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici.
- *Procure speciali*: sono rilasciate per il compimento di una operazione specifica. Detta procura cessa o con il compimento dell'attività in essa descritta, o con la successiva revoca nel caso in cui tale attività non sia stata ancora svolta o non debba più essere svolta.

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, il loro rispetto ed applicazione e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative (i documenti interni con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui siano riscontrate anomalie.



3.6. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda (rilevati nel corso dell'analisi) in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 2.3), si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dal Sistema di Controllo Interno in essere in VERONAFIERE.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, VERONAFIERE ha individuato:

- 1) i principi di cui allo Statuto sociale;
- 2) il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta n. 5 del 10 Marzo 2008;
- 3) in generale la normativa italiana e straniera applicabile.

3.7. Definizione dei principi etici

VERONAFIERE ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 ed ha adottato il Codice Etico che viene allegato al presente Modello.

Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi e le normative vigenti;
- improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mantenere, nei rapporti con i clienti e le controparti, un comportamento caratterizzato da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico adottato, anche se, il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 231, abbia portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che VERONAFIERE riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro (dipendenti, organi aziendali e collaboratori) che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto 231, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio di VERONAFIERE, possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.8. La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di VERONAFIERE, in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello.

Parallelamente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'approvazione del Codice Etico della Società e all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6,



comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di VERONAFIERE il quale si avvarrà dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

3.9. Estensione e applicazione del Modello organizzativo alle Società controllate soggette a direzione e coordinamento

Il presente Modello rappresenta una raccolta di principi e costituisce, sotto questo profilo, il punto di riferimento estendibile alle società controllate soggette a direzione e coordinamento per la definizione dei singoli modelli che, dovranno tenere conto delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle proprie attività di *business*.

Pertanto in coerenza con l'impostazione sopra descritta:

- i principi informativi del Modello saranno comunicati dalla controllante alle controllate soggette a direzione e coordinamento;
- ciascuna società verificherà l'opportunità di provvedere ad adottare con delibera dell'organo amministrativo il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, uniformandosi ai sopra menzionati principi e nominando il relativo Ody;
- il Modello eventualmente adottato da ciascuna società controllata soggetta a direzione e coordinamento deve essere comunicato alla controllante VERONAFIERE.



Capitolo 4

Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001

4.1. Le Attività Sensibili di VERONAFIERE

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, VERONAFIERE è giunta all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

Dall'analisi svolta i reati nei quali potrebbero ricadere le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari;
- Reati con finalità di terrorismo;
- Reati transnazionali;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro";
- Reati informatici;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reati ambientali;
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si riportano le principali attività sensibili individuate. Le ulteriori attività riscontrabili in qualsiasi società per azioni di diritto italiano, sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

a) Reati contro la pubblica amministrazione

- Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione in occasione di organizzazione di eventi (locazione di spazi e servizi ad Enti pubblici);
- Gestione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Veneto, dal Comune di Verona o in generale da altri enti pubblici;
- Gestione dei rapporti con terzi fornitori di servizi organizzativi di eventi;
- Gestione dei rapporti con i promoter/agenti in occasione di organizzazione di eventi;
- Gestione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale;
- Gestione delle sovvenzioni, dei contributi e dei finanziamenti erogati dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per l'organizzazione di eventi;
- Gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- Gestione del personale;
- Gestione degli acquisti e delle consulenze;

b) Reati Societari

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Rapporti con Revisori e Soci;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Ciclo fatturazione attiva e passiva;
- Gestione delle partecipazioni.

c) Reati con finalità di terrorismo

- Gestione di denaro di possibile provenienza illecita;
- Gestione dei mezzi di pagamento.



d) Reati transnazionali

- Gestione rapporti con agenti/promoter esteri;
- Gestione rapporti con espositori esteri;
- Gestione rapporti con espositori italiani in caso di Fiere organizzate all'estero.

Si rileva che alcune delle attività sensibili rilevate nelle precedenti parti speciali del presente Modello possono ricadere nell'ambito delle fattispecie di reato previste dalla Legge n. 146/2006 (reati transnazionali). Sono da considerarsi attività sensibili, se la singola attività coinvolga un gruppo organizzato e:

- a) sia commessa in più di uno Stato;
- b) oppure, sia commessa in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) oppure, sia commessa in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) oppure, sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

e) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"

- Gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 626/94 e ulteriore disciplina di dettaglio).

f) Reati informatici

- alterazione di sistemi informatici o telematici;
- introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- intervento su dati, informazioni o programmi contenuti su sistemi di terzi.

g) Reati diritto d'autore

- gestione delle campagne pubblicitarie;
- gestione del sito internet aziendale e dei siti internet degli eventi;
- attività di condivisione di film, musica o altri contenuti attraverso sistemi di peer to peer;
- acquisizione e gestione dei pacchetti applicativi e di software in generale;
- gestione delle credenziali di amministratore;
- gestione delle attività di uploading (caricamento) su internet;
- gestione della rassegna stampa interna.

h) Reati ambientali

- gestione delle autorizzazioni in materia ambientale;
- gestione degli scarichi industriali;
- gestione dei fumi immessi nell'atmosfera;
- gestione del processo di smaltimento dei rifiuti industriali;
- gestione dei registri obbligatori in materia ambientale.

i) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- gestione delle attività di selezione e assunzione delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con i fornitori.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio delle quali – in relazione all'evoluzione legislativa o dell'attività dell'Ente – sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.



4.2. Le fattispecie delittuose da escludere

La Società, in considerazione della propria natura societaria (società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Verona), della tipologia di attività svolta e della tipologia di clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti commerciali e professionali, ha ritenuto di non dedicare alcuna Parte del Modello alla trattazione dei reati nel seguito indicati, valutando inesistente, per mancanza dei presupposti, il rischio di incorrere in comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati indicati nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/2001:

- Reati di cui all'art. 24 *ter*: "*Delitti di criminalità organizzata*"³.

MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94, vale a dire:

- *Associazione per delinquere* (art. 416, ad eccezione del 6° comma, c.p.);
- *Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina* (art. 416, 6° comma, c.p.);
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere* (art. 416 bis c.p.);
- *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416 *ter* c.p.);
- *Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione* (art. 630 c.p.);
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 DPR 309/90);
- *Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine* (art. 407, 2° comma, lettera a) n. 5, c.p.).

- Reati di cui all'art. 25-bis: "*Illeciti Penali in Materia di Falsità in Moneta e Carte di Pubblico Credito ed i Valori di Bollo e in Strumenti o segni di riconoscimento*"⁴.

MOTIVAZIONE: la Società non gestisce, neppure marginalmente, quale oggetto dell'attività, monete, carte di credito, valori di bollo o strumenti o segni di riconoscimento.

- Reati di cui all'art. 25-quater: "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*"⁵.

MOTIVAZIONE: la Società, nel gestire le attività, rispetta rigorosamente, ove del caso, le norme di pubblica sicurezza. Non è praticata l'erogazione di fondi ad Enti od Organizzazioni delle quali non è nota l'attività istituzionale.

- Reati di cui all'art. 25-quater 1: "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*"⁶.

MOTIVAZIONE: i reati di cui sopra possono essere teoricamente realizzati unicamente nell'ambito di attività svolte da strutture sanitarie o da istituzioni che si richiamano a pratiche non presenti nelle leggi o in usi dello Stato italiano.

- Reati di cui all'art. 25-quinquies: "*Delitti contro la personalità individuale*"⁷.

MOTIVAZIONE: nessuna delle attività svolte dalla Società possono comportare e/o indurre:

- la riduzione o il mantenimento in schiavitù delle persone;
- la prostituzione o pornografia minorile;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- l'acquisto, lo sfruttamento, l'alienazione di persone ridotte in schiavitù.

³ Articolo inserito dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

⁴ Reati introdotti dall'art. 6 della Legge n. 409/01 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*".

⁵ Reati introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/03 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*".

⁶ Articolo inserito dall'art. 6 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

⁷ Tipologia di reati introdotta dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 "*Misure contro la tratta di persone*".



- Reati di cui all'art. 25-sexies: "*Reati sugli abusi di mercato*"⁸.
MOTIVAZIONE: la Società non possiede strumenti finanziari quotati presso Borse valori.
- Reati di cui all'art. 25-octies: "*Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"⁹.
MOTIVAZIONE: la Società non rientra fra i soggetti destinatari degli obblighi indicati negli artt. 11 (intermediari finanziari), 12 (professionisti), 13 (revisori contabili), 14 (altri soggetti) del D. Lgs. 231/07.
In ogni caso, tenuto conto che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), verranno comunque monitorate le attività aziendali potenzialmente a rischio attraverso l'istituzione di appositi controlli preventivi (protocolli).
- Alcuni reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25 novies:
articolo 171-ter, comma 1 lettera b), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f-bis), lettera h) della legge 22 aprile 1941, n. 633.
MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.
articolo 171-ter, comma 2 lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633.
MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.
articolo 171-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.
articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.
- Reati di cui all'art. 25 bis 1: "*Delitti contro l'industria e il commercio*"
MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa i presupposti della commissione dei reati richiamati.
- Reati di cui all'art. 25 novies: "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"¹⁰.
- Alcuni reati di cui all'art. 25-undecies: "*Reati ambientali commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente*"¹¹. In particolare:
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - traffico non autorizzato di esemplari (Art. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
 - falsificazione di certificati per il commercio di esemplari (Art. 3-bis, comma 1 e 2 Legge n. 150/1992);
 - divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 Legge n. 150/1992);
 - inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
 - inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

⁸ Tipologia di reati introdotta dall'art. 9, comma 3 della legge 18 aprile 2005 n. 62 "Legge Comunitaria 2004".

⁹ Introdotti dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 14 della legge 3 agosto 2009, n. 116.

¹¹ Introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121



MOTIVAZIONE: la Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori Appendici, dedicate alle eventuali nuove tipologie di reati, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso; gli adeguamenti che non modificano sostanzialmente la struttura ed i contenuti del Modello, possono essere adottati dal Presidente, che riferirà al CdA.

4.3. Principi generali di comportamento

Tutti i **Destinatari** dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

DIVIETI

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra considerati, quali, a titolo esemplificativo:

reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto):

- destinare a finalità diverse dalla realizzazione delle opere o dallo svolgimento delle attività di pubblico interesse per le quali la Società ha ottenuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti (*malversazione a danno dello Stato, art. 316-bis cp*);
- far ottenere indebitamente alla Società, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea (*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter cp*);
- indurre in errore, usando artifici o raggiri, lo Stato o un altro ente pubblico, al fine di ottenere un ingiusto profitto o erogazioni pubbliche (truffa in danno dello Stato, artt. 640 e 640-bis cp);
- alterare, in danno dello Stato o di un ente pubblico, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico pubblico o ad esso pertinenti (*frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico, art. 640-ter cp*).

delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- formare o alterare documenti informatici (definiti quali "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti") pubblici o privati aventi efficacia probatoria (*falsità in documenti informatici, art. 491-bis cp*);
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (*accesso abusivo ad un sistema informatico, art. 615-ter cp*);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (*detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615-quater cp*);
- intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle (*intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quater cp*);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635-bis cp*);



- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635-ter cp*).

concussione e corruzione:

- offrire o promettere ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico ufficio o a soggetti a questi correlati, denaro od altre utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio (*corruzione e/o concussione*).

reati societari:

- produrre false comunicazioni sociali,
- impedire controlli da parte degli organi deputati;
- elaborare documenti finalizzati alla formazione fittizia del capitale,
- restituire indebitamente conferimenti di capitale.

reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- utilizzare per campagne promozionali o pubblicitarie materiale protetto dal diritto d'autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- immettere sul sito internet aziendale materiale protetto dal diritto d'autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- scaricare e condividere film o musica attraverso sistemi di condivisione *peer to peer* utilizzando i PC della Società;
- installare pacchetti applicativi e software in genere che non siano stati regolarmente acquistati o comunque che siano sprovvisti delle opportune licenze d'uso;
- "caricare" (*upload*) sulla rete internet e sui PC aziendali materiale protetto dal diritto d'autore non provvisto delle autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate dalle autorità competenti;
- "scaricare" programmi prelevati da internet, nemmeno qualora trattasi di software gratuiti (*freeware*) o *shareware* se non espressamente autorizzati dalla Società.

reati ambientali:

- immettere in atmosfera vapori o gas che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell'aria per la vita o l'incolumità delle persone e/o della fauna selvatica;
- smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio;
- falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa;
- falsificare le informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- svolgere attività di traffico illecito di rifiuti;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- negare o impedire o intralciare l'attività di controllo del proprio insediamento o di parte di esso, predisponendo ostacoli o modificando artificiosamente lo stato dei luoghi.

reati di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno:

- assumere, direttamente o indirettamente, personale di paesi terzi senza aver preventivamente svolto le opportune verifiche in materia di immigrazione.
- operare nell'ambito delle attività aziendali, o autorizzare operazioni, senza la dovuta DILIGENZA e PRUDENZA, o comunque senza la necessaria PERIZIA, propria o dei soggetti ai quali le attività sono



delegate, tali da poter escludere che la colpa di eventi dannosi possa risalire alla Società o ad alcuno dei Destinatari del Decreto;

- porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal *Codice Etico* adottato dall'Ente) è fatto divieto di:

- 1) effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ("Funzionari pubblici");
- 2) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali; gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine dell'Ente;
- 3) accordare altri vantaggi rilevanti di qualsiasi natura in favore di "funzionari pubblici" (o loro familiari);
- 4) effettuare prestazioni in favore di Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;
- 5) riconoscere compensi a favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- 6) accettare per se stessi o per i propri familiari elargizioni in denaro, omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale, nonché altri vantaggi o prestazioni di qualsiasi natura, tali che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare vantaggio particolari all'azienda;
- 7) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 8) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 9) impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;
- 10) alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;
- 11) produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;
- 12) detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini;
- 13) effettuare elargizioni ad enti o associazioni dei quali non è chiaramente conosciuta l'attività o la successiva destinazione dei fondi;
- 14) esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti non veri, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- 15) omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- 16) diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della Società;
- 17) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- 18) comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 19) raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari;



- 20) avviare e intrattenere rapporti commerciali con Aziende ed Enti nei confronti dei quali è noto il coinvolgimento in attività con finalità di riciclaggio, terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o contro la personalità individuale;
- 21) acquistare beni produttivi dei quali è nota, o facilmente ricostruibile, la provenienza illecita;
- 22) sostituire, trasferire o, comunque, utilizzare capitali di provenienza illecita;
- 23) impiegare nell'attività aziendale denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- 24) non diffondere materiale, in qualsiasi forma, se protetto dal diritto d'autore senza averne preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni.

OBBLIGHI

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LAVORO

Ai fini di garantire l'adozione e il rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ed i soggetti da questi designati dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) predisporre la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza per ogni luogo di lavoro e per ogni tipologia di attività;
- 2) predisporre la programmazione della prevenzione;
- 3) provvedere all'eliminazione dei rischi e, se ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- 4) prevedere il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- 5) ridurre i rischi alla fonte;
- 6) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- 7) limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;
- 8) utilizzare in modo limitato gli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro;
- 9) dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- 10) garantire il controllo sanitario dei lavoratori;
- 11) allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- 12) fornire adeguata informazione e formazione per i lavoratori, i dirigenti, i preposti ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 13) assicurare la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 14) programmare misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- 15) adottare misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- 16) assicurare l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- 17) garantire una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Capitolo 5

L'Organismo di Vigilanza di VERONAFIERE

5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *"autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Si tratta di un organismo "dell'ente", caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione mantenendo contatti periodici con il Collegio dei Revisori.

L'Organismo di Vigilanza inoltre è titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori della Società, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti della stessa.

Si tratta del potere di effettuare verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere a locali, dati, archivi, documentazioni coordinandosi con la struttura aziendale, della cui collaborazione può, se del caso, avvalersi.

L'Organismo, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione e motivazione al Presidente e/o Direttore Generale, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato in ambito D.Lgs. 231/2001.

Si considera utile l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali di VERONAFIERE. A tal proposito dovrà essere predisposta una reportistica periodica verso l'Organismo di Vigilanza.

Le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate in apposito regolamento, a cura dell'Organismo stesso.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di VERONAFIERE ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è affidato ad un organo collegiale a composizione mista, composto da un presidente e/o altri membri esterni, nonché dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Affari Legali e Societari dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

5.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

L'Organismo nomina al proprio interno un Presidente al quale può delegare specifiche funzioni. In caso di parità di voti nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente avrà voto doppio.

La nomina deve avvenire con delibera qualificata che prevede la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.



L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

La durata dell'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed è rinnovabile. All'atto della nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza di VERONAFIERE devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono essere membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione della Società;
- non devono essere legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con soci della Società e/o con membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione;
- non si devono trovare in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per esempio, non devono aver prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest'ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- non devono essere interdetti, inabilitati, falliti;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena. In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio dei Revisori, la sospensione dei poteri dell'Organismo e/o di un suo componente e la nomina di un interim.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori. Restano validi i medesimi quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la nomina.

I casi di revoca dell'incarico sono i seguenti:

- venir meno dei sopracitati requisiti di eleggibilità;
- grave inadempimento dell'incarico affidato;
- mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata ad almeno due adunanze dell'Organismo di Vigilanza;
- mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ricorso di altra rilevante giusta causa.

Ciascun componente dell'Organismo potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi, con comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.



5.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di VERONAFIERE è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza del presente Modello da parte dei destinatari: Dipendenti, Organi Sociali e, nei limiti ivi previsti, collaboratori e fornitori di VERONAFIERE;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su di un piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza di VERONAFIERE è affidato il compito di:

- suggerire e indicare le procedure da adottare per l'implementazione del sistema di controllo fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, tenendo conto della gap analysis già condotta e dei mutamenti del contesto aziendale;
- effettuare a campione verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da VERONAFIERE, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposita relazione da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, a tal uopo, idonea documentazione interna - necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso - che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare, a scandaglio, la presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne, qualora necessario, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del presente Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di



osservanza di cui al Decreto 231, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale);
- indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come, ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale o sul segreto aziendale e industriale, quelle sulla tutela dei lavoratori ecc.. Permangono inoltre i limiti posti dalla normativa per lo svolgimento delle investigazioni.

L'Organismo svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Società.

All'Organismo non competono, nè possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale od organizzativo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione su base annuale e nei casi d'urgenza può riferire direttamente al Direttore generale e/o al Presidente dell'Ente/o al Presidente del Collegio dei Revisori. Inoltre, almeno su base annuale, l'Organismo prepara un rapporto scritto sulla propria attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori. Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello;
- le eventuali proposte di miglioramento e il progetto dei controlli.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo preavviso, dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Qualora si rilevino fatti attinenti ai consiglieri, la segnalazione degli stessi è da destinarsi con tempestività agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio dei Revisori.

Tutti gli incontri dell'Organismo sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione può acquisire copia di tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo. Gli Amministratori e i Revisori, anche singolarmente, nonché la Società di Revisione contabile hanno la facoltà di incontrare l'Organismo.



5.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV verrà informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di VERONAFIERE, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riceve informazioni circa l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive del tutto o in parte di adeguata regolamentazione;
- riceve da parte di Amministratori, Dirigenti, dipendenti e collaboratori le segnalazioni di violazioni sospettate o conclamate;
- garantisce la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni e garantisce la confidenzialità delle informazioni trattate;
- svolge verifiche sul rispetto delle procedure e indagini in caso di violazioni sospettate o conclamate;
- in caso di violazioni conclamate da parte del personale dipendente non dirigente o da parte di soggetti, inquadrati da un contratto non di lavoro dipendente, relaziona anche al Direttore Generale per le azioni di competenza sotto il profilo disciplinare;
- in caso di violazioni conclamate di Dirigenti relaziona anche al Direttore Generale per le azioni di competenza sotto il profilo disciplinare;
- in caso di violazioni conclamate del Direttore Generale, riporta direttamente al Presidente;
- in caso di violazioni conclamate di Amministratori, riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio dei Revisori, per la valutazione dei procedimenti disciplinari;
- in caso di violazioni conclamate di terzi, segnalate da personale interno, relaziona anche al Direttore Generale per le azioni di competenza sotto il profilo disciplinare;
- mantiene l'archivio delle segnalazioni e produce su base annuale una relazione sulla propria attività, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta tramite l'invio di lettera indirizzata all'OdV presso la sede amministrativa della Società.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV a cura della funzione aziendale interessata le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV.



5.6. Verifica sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza, l'Odv può effettuare verifiche sulla capacità del Modello di prevenire i reati.

L'Organismo, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione e motivazione al Presidente e/o Amministratore Delegato, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato in ambito D.Lgs. 231/2001, rimanendo, però, sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

L'attività svolta è sintetizzata nel *report* annuale al Consiglio di Amministrazione; nel caso siano rilevate aree di criticità esporrà nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.



Capitolo 6 Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie

6.1. Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra l'Ente ed i "portatori di interessi" e possono determinare quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da VERONAFIERE in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- Valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- Rilevanza degli obblighi violati;
- Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- Eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un esimente della responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.lgs. 231/2001, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.3. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di VERONAFIERE, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto e osservanza delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di verifica degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento irregolare e grave dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali attinenti le tematiche



dettate dal D.lgs.231/2001;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

6.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Codice disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal CCNL di categoria.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) Rimprovero verbale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso VERONAFIERE".

b) Rimprovero scritto

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di VERONAFIERE, comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore a 10 giorni.

d) Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente presso VERONAFIERE.



Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della funzione Risorse Umane.

6.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei Revisori

Ai fini del Decreto 231, nell'attuale organizzazione dell'Ente sono considerati Vertici Aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Revisori ed i Dirigenti direttamente dipendenti dall'Amministratore Delegato.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Vertici Aziendali, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potranno procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale nonché, per i dirigenti, all'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 6.5.

6.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e Fornitori dell'Ente valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.



Capitolo 7

Formazione e diffusione del Modello

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto 231 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di VERONAFIERE.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto 231.

7.2. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti successivamente all'adozione del Modello, sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo – assunto, il Codice Etico, un vademecum sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

7.3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Potranno essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza avvalendosi della collaborazione del Direttore risorse Umane, organizzazione e sistemi.

7.4. Informazione alle Società controllate soggette a direzione e coordinamento

Veronafiery detiene partecipazioni in società controllate e collegate strumentali allo svolgimento della sua attività. Le stesse verranno informate in ordine all'adozione ed al contenuto del presente Modello.

Ciò al fine di garantire che il comportamento di tutte le Società controllate soggette a direzione e coordinamento sia conforme ai principi e alle direttive di cui al D. Lgs. 231/2001.



7.5. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori

Sono fornite a Collaboratori, Professionisti e Fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da VERONAFIERE, sulla base del presente Modello di organizzazione e gestione, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, VERONAFIERE inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola.